

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Social Coop



Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori:



FEDERLIBERI - UNIONCONTRIBUENTI - AISI - PROFESSIONE & FAMIGLIA -
IMPRESA & FAMIGLIA

Sintesi CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

SOCIAL COOP

Sottoscritto dalle parti sindacali datoriali e dei lavoratori

U.A.I. Unione Artigiani Italiani e delle PMI - Confederazione Nazionale
U.A.I. – T.C.S. Unione Turismo Commercio e Servizi
U.A.I. FNGI
ATECA
FEDERAZIONE ITALIANA LIBERI – FEDERLIBERI
UNIONLIBERI
UNIONE DEI CONTRIBUENTI – UNIONCONTRIBUENTI
ASSOCIAZIONE PER LE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI STRANIERE IN ITALIA – AISI
PROFESSIONE & FAMIGLIA
CONFINTESA

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le parti firmatarie del presente contratto vogliono racchiudere in un unico CCNL le categorie dei lavoratori del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo ed inserimento lavorativo.

A titolo indicativo le Cooperative sociali a cui si applica il presente C.C.N.L. sono quelle che:

- Svolgono interventi, gestiscono servizi nel comparto socio-sanitario, assistenziale educativo ed attività connesse;
- Hanno come scopo il recupero, la riabilitazione professionale, l'inserimento ed il reinserimento sociale e lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad attività lavorative di persone svantaggiate od in condizione di emarginazione e tendono ad elevare la capacità lavorativa e la professionalità di tali soggetti al fine di un loro successivo inserimento o reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
- Svolgono attività lavorative di tipo artigianale, industriale, agricolo e commerciale, occupando lavoratori normodotati e lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatori i soggetti avviati al lavoro.

ISTITUTI E CONTENUTI

ISTITUTI	CONTENUTI
Periodo di prova Art.23	<p>L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova che non potrà essere superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none">- 6 mesi per i lavoratori classificati nella posizione F2,F1 e E2;- 2 mesi per i lavoratori classificati nella posizione E1,D3, D2, D1 e C3;- 45 giorni per i lavoratori classificati nella posizione C2;- 30 giorni per i lavoratori classificati nella posizione C1, B1, A2 e A1. <p>L'operaio assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato superiore a trenta giorni è soggetto a un periodo di prova di 5 giorni lavorativi.</p>
Orario di lavoro Art. 37	<p>La durata dell'orario di lavoro è fissata in 40 ore settimanali distribuite su 5 o 6 giorni. Una eventuale diversa distribuzione dell'orario settimanale è possibile in attuazione di provvedimenti delle autorità competenti che prevedano differenti regimi di apertura e chiusura delle attività o in relazione alla ubicazione dell'azienda</p> <p>L'orario giornaliero di lavoro è di norma di 8 ore.</p> <p>Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 173.</p>

**Banca delle ore
Art. 45**

Per adesione volontaria del lavoratore, il recupero delle ore di straordinario svolte, compresa la eventuale traduzione in termini di quantità oraria delle maggiorazioni spettanti secondo le modalità di cui al precedente articolo, può avvenire per l'intero ammontare delle ore straordinarie prestate e della suddetta quantificazione oraria della corrispondente maggiorazione, se risultante da atto sottoscritto tra l'impresa ed il lavoratore medesimo.

**Straordinario, Notturmo,
Festivo
Art. 44**

- lavoro straordinario diurno feriale (fino ad 8 ore settimanali) 15 %
- lavoro straordinario diurno feriale (oltre all'ottava ora settimanale) 20%
- lavoro straordinario notturno (fino ad 8 ore settimanali) 20%
- lavoro straordinario notturno (oltre all'ottava ora settimanale) 30%
- lavoro straordinario festivo 30%
- lavoro straordinario festivo notturno 50%

**Riposi settimanali, riposi
compensativi
Art. 37**

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale che coincide normalmente con la domenica o con altro giorno della settimana laddove disposizioni amministrative prevedano l'esercizio dell'attività nella giornata domenicale.

**Flessibilità
orario di lavoro
art. 32**

Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda o di parti di essa, l'azienda potrà realizzare diversi regimi di orario in particolari periodi con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 48 ore settimanali, per un massimo di 120 ore nell'anno.

Ferie e permessi Artt. 39 - 41	<p>Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 4 settimane lavorative, fermo restando che la settimana lavorativa; quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale; è comunque considerata di 6 (sei) giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie o, in caso di distribuzione disomogenea dell'orario di lavoro, comunque pari a 173 ore riferite ad anno solare.; inoltre in caso di matrimonio l'operaio a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni.</p> <p>In occasione della nascita, dell'adozione internazionale o dell'affidamento preadottivo di un minore (provvedimento di affidamento a scopo preadottivo) sono riconosciuti al padre due giorni di permesso retribuito.</p> <p>Ha altresì diritto, per ciascun evento, ad un permesso retribuito di giorni tre in caso di decesso di parenti di primo grado e negli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.</p>
Tipologie di retribuzione Art. 48	<p>Di norma la retribuzione dei lavoratori è costituita dalle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - paga base nazionale - eventuali scatti d'anzianità - altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva - eventuali indennità contrattuali
Mensilità	13 mensilità.
Premio risultato Art. 11	Potrà essere negoziato in sede aziendale attraverso l'ente bilaterale
Malattia Art. 56	<p>In caso di interruzione del servizio per malattia e infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi.</p> <p>In caso di più assenze i periodi di conservazione del posto su indicati si intendono riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi.</p>
Trattamento economico per malattia Art. 56	<p>In caso di malattia o infortunio non sul lavoro superiore a 8 giorni, le aziende garantiranno ai lavoratori un'integrazione economica fino al raggiungimento del 100% a partire dal 1° giorno e fino al 180° giorno;</p> <p>in caso di malattia di durata inferiore o pari a 8 giorni viene riconosciuta al lavoratore una integrazione economica a carico dell'azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal 4° giorno.</p>

**Infortunio
Art. 56**

Durante l'assenza dal lavoro causata da infortunio o malattia professionale, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto sino a guarigione clinica e comunque per un periodo non superiore a quello per il quale percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge. Nel caso di assenza causata da infortunio sul lavoro il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica.

**Preavviso
Art. 65**

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

- due mesi nel caso di licenziamento;
- un mese nel caso di dimissioni.

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

**Contrattazione
collettiva decentrata
Art. 15**

L'Osservatorio nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli regionali e provinciali di occuparsi di specifiche materie attraverso l'Organismo Paritetico Regionale e l'Organismo Paritetico Provinciale.

Part time Art.25

Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:

- orizzontale, quando la prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa;
 - verticale, quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell'anno;
 - misto, quando la prestazione viene resa secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
-

**Tempo determinato
Art.27**

Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 40 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5.

**Lavoro in
somministrazione
Art. 30**

Il ricorso al lavoro in somministrazione è consentito nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, nonché nelle seguenti ulteriori ipotesi:

- punte di più intensa attività di natura temporanea derivanti da richieste della clientela cui non possa farsi fronte con il normale organico aziendale per la quantità e/o specificità dei servizi richiesti;
- quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un servizio predeterminato nel tempo e che non possa essere attuato ricorrendo unicamente al normale organico aziendale;
- per l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente occupate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.

I prestatori di lavoro in somministrazione non potranno superare, per ciascun trimestre, la media dell'10% dei lavoratori occupati dall'impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

**Ente Bilaterale
EN.BI.U.C.
Art. 9**

I contributi a favore dell'ENBIUC, dovranno essere mensilmente versati, tramite Bonifico Bancario, per gli eventuali adempimenti previsti dall'ENBIUC (visitare il sito: www.ENBIUC.it).

I versamenti all' ENBIUC dovranno avvenire negli importi differenziati per tipologia contrattuale

I Contributi dovuti all' ENBIUC per la generalità dei Lavoratori, assunti con contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi, a tempo indeterminato, in apprendistato e/o a tempo parziale, per contratti fino a 24 ore settimanali (compresi dirigenti e quadri)

**Welfare E Sanità
Integrativa
Art.57**

L'Ente Bilaterale **EN.BI.U.C.**, previa delibera del proprio Comitato di Gestione finalizzata a valutare la sostenibilità finanziaria, mette a disposizione il Fondo Sanitario EUROSALUTE o similari; ad integrazione ed ampliamento delle coperture già esistenti secondo i termini di legge vigenti.

**Classificazione
Art. 36**

La classificazione degli operai è organizzata su 13 diverse declatorie.

**Apprendistato
Art. 26**

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i trenta anni.

Il numero massimo di Apprendisti da assumere in Cooperativa non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate presenti.

La durata è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire, ma in ogni caso non può essere superiore i 36 mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell'artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 mesi.

Il periodo sarà diviso in due da 18 mesi e riguarderà le categorie di inquadramento finale: D3, D2, D1, C3, C2, C1 e B1

Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato come segue:

- primo periodo – 2 livelli al di sotto l'inquadramento finale
 - secondo periodo – 1 livello al di sotto l'inquadramento finale
-

**TABELLE
RETRIBUTIVE
CONGLOBATE**

PAGA BASE

CATEGORIA	RETRIBUZIONE
F2	2237,47
F1	1959,19
E2	1773,88
E1	1643,48
D3	1643,48
D2	1543,82
D1	1463,52
C3	1463,52
C2	1421,55
C1	1380,21
B1	1283,35
A2	1226,23
A1	1215,00
